

UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

IL RETTORE

Vista	la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Vista	la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto	il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria e successive modificazioni;
Visto	il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
Visto	il D.M. 23 dicembre 1999 e successive modificazioni concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto	il D.M. 4 agosto 2000 relativo alla determinazione delle classi universitarie;
Visto	il D.M. 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari;
Visto	il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 130 del 10 dicembre 2001;
Visto	il verbale del 18 luglio 2001 con il quale il Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali ha approvato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Scienze Naturali (Classe 27) proposto dal Consiglio di Corso di laurea;
Visto	il verbale del 22 maggio 2002 con il quale il Senato Accademico ha approvato il predetto Regolamento;

DECRETA

E' emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Scienze Naturali (Classe 27) di seguito riportato:

Art. 1 - Valore ed efficacia del Regolamento Didattico del Corso di laurea in Scienze Naturali.

Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Corso di laurea in Scienze Naturali in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto della libertà d'insegnamento, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale". La "Parte generale" disciplina gli aspetti di base del Corso di Laurea in Scienze Naturali. La "Parte speciale" disciplina gli aspetti organizzativi dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Scienze Naturali.

Art. 2 - Corso di laurea in Scienze Naturali.

Per conseguire la laurea in Scienze Naturali lo studente deve avere acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese.

La durata del Corso di laurea in Naturali è di tre anni.

Il Corso di Laurea si propone di creare laureati con una buona conoscenza della Natura, considerata sia come mondo vivente che non vivente, dei suoi processi, dei rapporti tra gli esseri viventi e l'ambiente, in grado di possedere un buon metodo scientifico per l'analisi di problemi riguardanti la Natura e l'ambiente. La preparazione scientifica di tipo trasversale, fornisce al laureato conoscenze integrate nel settore biologico ed in quello delle scienze della Terra, dandogli gli strumenti per descrivere e interpretare l'ambiente naturale nella sua struttura, nelle sue funzioni e nelle sue alterazioni.

Il corso di laurea ha pertanto l'obiettivo di fornire le basi scientifiche, metodologiche, culturali per una preparazione teorico-pratica generale naturalistica, anche in prospettiva della prosecuzione degli studi universitari e delle successive applicazioni nel campo dell'insegnamento, della ricerca e della gestione dell'ambiente naturale.

La preparazione interdisciplinare prevista dal curriculum consente al laureato il raggiungimento di una visione globale dei fenomeni naturali e la capacità di dialogare con gli specialisti di altre discipline scientifiche ed eventualmente di coordinare gruppi di lavoro.

Il Corso di Laurea si articola in due curricula:

- Biodiversità e dinamiche evolutive
- Conservazione della Natura

che, pur rispondendo in pieno agli obiettivi previsti dal corso di laurea, si differenziano per il diverso approccio allo studio della Natura e dei sistemi naturali: più teorico, con contenuti generali che facilitano la comprensione dei processi evolutivi nel loro insieme e preparano ad attività di didattica e divulgazione uno, più applicativo l'altro, con la finalità di creare abilità nel lavoro di campo, nel rilevamento delle componenti biotiche e abiotiche, loro determinazione e classificazione.

Art. 3 - Attività formative.

Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio (anche svolte all'esterno dell'Università), alla didattica svolta sul campo, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento, ai Congressi e Convegni.

Art. 4 - Crediti formativi.

Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale deve essere almeno del 60%; almeno 20 crediti debbono essere riservati ad attività pratica di esercitazioni o di campo.

La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

La Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di studio, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Scienze Naturali è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente regolamento (Allegato A) di cui costituisce parte integrante

La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel predetto Allegato.

Art. 5 - Ammissione al Corso di laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale.

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze Naturali:

- a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale;
- b) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo;
- c) quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

E' altresì necessario il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale relativa alla formazione matematica di base per affrontare i corsi dei primi due periodi didattici del primo anno.

La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ai fini dell'iscrizione, e consiste in un test d'ingresso coordinato dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. I contenuti, la data e le modalità di svolgimento del test sono definiti dal bando di ammissione.

Per gli studenti che dal test risultino dover adempiere ad obblighi formativi aggiuntivi si tiene, nel periodo precedente l'inizio del primo periodo didattico, un corso propedeutico. Il corso si conclude con una prova di autovalutazione che estingue i debiti formativi.

Allo scopo di orientare la scelta degli studenti da iscrivere al primo anno e di ovviare all'eventuale carenza di preparazione iniziale, il Consiglio di Corso di Laurea può organizzare annualmente l'istituzione di attività formative specifiche. Attività propedeutiche e attività formative integrative previste dall'ordinamento didattico, possono essere svolte da docenti del Corso di Laurea, sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale nelle forme previste dal Regolamento per l'incentivazione dei docenti.

Art. 6 - Opzione per il passaggio dai vecchi ai nuovi ordinamenti didattici.

Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Scienze Naturali del vecchio ordinamento, che intendano passare al Corso di Laurea in Scienze Naturali previsto dal nuovo ordinamento didattico, devono presentare una formale richiesta al Consiglio di Corso di laurea.

Alla dichiarazione di cui al comma precedente gli studenti devono allegare una certificazione o autocertificazione attestante la data del superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.

La tabella di conversione in cui vengono riformulati, in termini di crediti, il valore e la consistenza di ciascun insegnamento viene allegata al presente regolamento (Allegato B) di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio di Corso di Laurea può richiedere integrazioni di programmi per esami superati da più di dieci anni.

I passaggi dai vecchi ai nuovi ordinamenti didattici conseguenti alle opzioni non sono subordinati al rispetto dei vincoli numerici definiti annualmente in ordine al contingentamento delle iscrizioni.

Gli esami già sostenuti vengono riconosciuti secondo lo schema riportato nell'allegato C con la votazione corrispondente. Per i casi per i quali non era prevista votazione sono riconosciuti i crediti riportati nell'allegato B. A questi crediti non si attribuisce alcuna votazione ed essi non rientrano nel calcolo del punteggio finale come riportato nell'articolo 17.

Art. 7 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

Agli studenti, già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e che intendano proseguire gli studi secondo l'ordinamento didattico previgente, è assicurata la conclusione degli studi ed il rilascio dei relativi titoli.

Nella ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.

Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio di Corso di laurea in Scienze Naturali nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 8 - Manifesto degli studi, curricula e piani di studio

Al fine dell'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà del Manifesto degli studi il Consiglio di Corso di Laurea propone in particolare: le alternative offerte e consigliate, per l'eventuale presentazione da parte dello studente di un piano di studi individuale; le modalità di svolgimento di tutte le attività didattiche;

la data di inizio e di fine delle singole attività didattiche (lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio e di campo, etc.) nel quadro del calendario accademico;

i criteri di ripartizione degli studenti tra gli eventuali corsi plurimi;

I piani di studi ufficiali corrispondenti a ciascun curriculum sono riportati nell'Allegato A del presente Regolamento. In occasione della predisposizione del Manifesto degli Studi, il Consiglio di Corso di Laurea delibera quali curricula attivare per il successivo anno accademico.

I piani di studio ufficiali sono deliberati dalla Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di laurea e sono riportati nel manifesto degli studi.

Lo studente, al fine di conseguire il titolo di studio, può seguire il piano, o uno dei piani, di studio predisposti dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali o presentare un piano di studio individuale nell'ambito delle attività formative offerte.

Lo studente, sia in corso di studi che fuori corso, può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.

I piani di studio devono essere presentati al docente tutor entro il 30 settembre di ogni anno.

I piani di studio sono approvati dal Consiglio di Corso di laurea in Scienze Naturali.

Art. 9 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Scienze Naturali e trasferimenti da altri Atenei.

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze Biologiche gli studenti precedentemente iscritti ad un Corso di Laurea dell'Università della Calabria, ovvero ad un Corso di Laurea di altra Università.

Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente in altro corso di laurea dell'Università della Calabria, ovvero nel Corso di Laurea in Scienze Naturali o in altro corso di laurea presso altri Atenei, al fine della prosecuzione degli studi nel Corso di Laurea in Scienze Naturali, è di competenza del Consiglio di Corso di laurea in Scienze Naturali. Compete altresì al Consiglio del Corso di laurea in Scienze Naturali la valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

E' altresì competenza del Consiglio di Corso di laurea in Scienze Naturali la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato nell'art. 21 del presente Regolamento.

Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Scienze Naturali dell'Università della Calabria da altro Ateneo deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione ed una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti nell'Università di provenienza, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.

La domanda intesa ad ottenere il passaggio fra Corsi di Laurea dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea in Scienze Naturali dell'Università della Calabria da altro Ateneo deve pervenire tra l' 1 Giugno ed il 31 Agosto. La delibera del Consiglio di Corso di laurea in Scienze Naturali si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del corso di laurea dell'anno accademico immediatamente successivo.

Le domande di passaggio o di trasferimento potranno essere accolte, senza possibilità di deroghe, solo se il numero degli studenti iscritti a quell'anno di corso è inferiore a quello dei posti a suo tempo messi a concorso per l'immatricolazione al Corso di laurea in Scienze Naturali.

Le domande di passaggio tra corsi di laurea della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di studenti iscritti al primo anno possono essere presentate anche anteriormente all'1 Giugno. La richiesta di passaggio di Corso di laurea, se accolta, ha effetto dalla data di inizio del periodo didattico immediatamente successivo alla data della delibera del Consiglio di Corso di laurea.

La domanda di passaggio può essere accolta, senza possibilità di deroghe, solo se il numero degli studenti iscritti al primo anno di corso è inferiore a quello dei posti messi a concorso per l'immatricolazione in quell'anno accademico al Corso di Laurea in Scienze Naturali e se lo studente è in possesso del titolo di studio necessario per l'immatricolazione al corso di laurea in Scienze Naturali.

Art. 10 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

Chiunque in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Scienze Naturali ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto. La richiesta non è in alcun caso accoglibile se il richiedente non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l'accesso al Corso di Laurea in Scienze Naturali.

Alla domanda deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione ed una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti per i quali chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.

La domanda di cui al comma precedente deve pervenire tra l'1 Giugno ed il 31 Agosto. La deliberazione da parte del Consiglio di Corso di laurea si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico del Corso di laurea in Scienze Naturali dell'anno accademico immediatamente successivo.

Il Consiglio del Corso di laurea in Scienze Naturali delibera l'accoglimento della domanda, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli esami e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio di Corso di laurea in Scienze Naturali la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'art. 5 del presente Regolamento e la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'art. 21 del presente Regolamento.

Le domande potranno essere accolte, senza possibilità di deroghe, solo se il numero degli iscritti a quell'anno di corso è inferiore a quello dei posti a suo tempo messi a concorso per l'immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze Naturali.

Art. 11 - Tipologia e articolazione in moduli dei corsi di insegnamento.

L'allegato A al presente Regolamento può prevedere l'articolazione dell'offerta didattica in moduli di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento dei relativi esami, nell'allegato A può essere prevista l'attivazione di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio o in campagna, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.

Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento, nell'allegato A al presente Regolamento sono indicati:

l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare, o a più settori nel caso di corsi integrati, anche allo scopo di assicurarne la corretta assegnazione a uno dei Professori di ruolo o Ricercatori che ne sia esplicitamente indicato come il responsabile;

l'assegnazione di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari.

Sulla base di giustificate esigenze didattiche ed organizzative un corso di insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi del corso.

Ciascun modulo è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica e parteciperà alla verifica del profitto dello studente per l'attività formativa di cui il modulo è parte.

I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di quattro giorni alla settimana.

La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria. La frequenza a tutte le altre attività di laboratorio, campo o comunque esercitative è obbligatoria. Il mancato ottenimento delle presenze ritenute indispensabili comporta l'automatico obbligo alla ripetizione delle stesse secondo modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 12 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Al fine del conseguimento della Laurea in Scienze Naturali è obbligatoria la conoscenza della lingua inglese. Tale conoscenza viene accertata mediante una prova specifica di lettura e traduzione all'istante di un testo scientifico in lingua, ovvero attraverso certificazioni rilasciate da strutture competenti, riconosciute dall'Università.

Art. 13 - Verifiche del profitto.

La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative di cui al quadro generale (Allegato A).

Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale oppure utilizzando modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. Possono essere considerati in sede di esami gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia incaricato dal professore titolare del corso.

La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione ma soltanto una valutazione di "superata" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o "non superata". La verifica del profitto per le attività formative per le quali non sia prevista una votazione potrà essere demandata anche ad un singolo professore di ruolo o ricercatore.

Le modalità dell'accertamento del profitto per ciascuna attività formativa sono stabilite dal Presidente di commissione; l'accertamento del profitto è individuale.

Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi, con eventuale lode, o di riprovazione: entrambi i giudizi devono essere formalizzati dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all'esame, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto, ma dell'annotazione "ritirato" o "respinto" riportata sul verbale dell'accertamento: tale esito negativo non influisce né sulla votazione finale al conseguimento del titolo di studio, né sulla carriera universitaria dello studente.

Qualora sia prevista una votazione l'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi.

Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.

Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza.

Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine di ciascuno dei periodi didattici in cui si articola l'anno accademico ed una sessione compresa tra la conclusione di quella relativa all'ultimo periodo dell'anno accademico e l'inizio del primo periodo dell'anno accademico successivo.

I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

Art. 14 - Commissioni per l'accertamento del profitto.

Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea e sono, di norma, composte da 3 membri.

Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.

La Commissione è presieduta dal docente titolare del corso.

Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.

La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio di Corso di laurea la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito, o a settore scientifico-disciplinare affine.

Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio del Corso di laurea, provvede alla nomina di un sostituto.

Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

I Presidenti delle Commissioni di esami sono responsabili della tenuta dei registri di esami dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi.

Art. 15 - Orientamento e tutorato.

In ogni Corso di studio è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio di Corso di laurea che può delegare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio di Corso di laurea in Scienze Naturali.

Entro la prima settimana dall'inizio delle lezioni, a ciascuno degli studenti immatricolati è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di laurea in Scienze Naturali. L'attribuzione sarà realizzata dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori.

A ciascun professore di ruolo e ricercatore vengono assegnati ogni anno, di norma, non più di venti studenti immatricolati.

Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor.

Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

Art. 16 - Ulteriori iniziative didattiche.

Il Consiglio di Corso di Laurea può proporre alla Facoltà di organizzare iniziative didattiche di perfezionamento; master finalizzati all'acquisizione di abilità inerenti ai possibili sbocchi professionali; corsi per la formazione permanente; corsi per l'aggiornamento degli insegnanti di Scuola Superiore. Tali iniziative possono essere promosse attraverso convenzioni con Enti pubblici o privati che intendano commissionarle.

Art. 17 - Attività di tirocinio.

Le attività di tirocinio e di laboratorio e/o di campo si intendono attività di acquisizione di abilità professionali nel campo naturalistico quali, ad esempio, attività di rilevamento, campionamento, determinazione, preparazione, studio di cicli biologici ecc. Lo studente deve dimostrare di essere in possesso delle rispettive metodologie ed uso di strumentazione relativa, nonché delle necessarie abilità relazionali per la comunicazione dei risultati.

A tal scopo, di norma all'inizio del terzo anno, potrà scegliere tra una o più offerte di tirocinio presentate dai docenti del Consiglio di Corso di Laurea, che dovrà indicare la corrispondenza in crediti e le modalità della loro acquisizione.

Tale attività potrà essere anche svolta all'esterno dell'Università, con modalità proposte dal Consiglio di Corso di Laurea o anche autonomamente dallo studente, previa autorizzazione del Consiglio di Corso di Laurea. In questi casi sarà comunque nominato un docente di riferimento (tutor accademico) che valuterà l'effettiva acquisizione del credito secondo modalità preventivamente concordate con lo studente.

Di norma tali attività sono organizzate nel II e III trimestre.

Possono rientrare in questo numero di crediti anche altre attività, come ulteriori corsi di lingua, purchè con modalità approvate dal Consiglio di Corso di laurea.

I crediti da acquisire sono 10; non è prevista l'assegnazione del voto. L'accertamento del profitto può avvenire anche al di fuori delle sessioni di esame.

Art. 18 - Prova finale per il conseguimento del titolo.

Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze Naturali e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa. Le commissioni per la valutazione della prova finale sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea e sono composte da sette membri, di cui almeno cinque responsabili di insegnamento nella Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.

La prova finale consiste nella presentazione di un breve elaborato in cui lo studente sviluppa alcuni dei temi affrontati durante il corso di laurea. L'elaborato è redatto sotto la supervisione di un relatore al quale può essere affiancato un correlatore nel caso di esperienze maturate in strutture esterne all'Unical. Durante il terzo anno e di norma non prima di avere acquisito centoventi crediti lo studente concorda con il relatore l'argomento dell'elaborato. Lo studente comunica il nominativo del relatore e l'argomento dell'elaborato al Consiglio di corso di laurea.

La proclamazione dei laureati e' pubblica ed avviene due volte l'anno in sedute ordinarie con facoltà di indire una ulteriore seduta straordinaria.

La votazione minima associata al titolo di studio è data dalla media, pesata sul numero dei crediti, delle votazioni associate ai crediti fino al momento acquisiti, espressa come frazione di centodieci arrotondata all'intero superiore. Le eventuali lodi concorrono alla determinazione del voto finale come tre punti aggiuntivi ciascuna.

A questo punteggio si aggiunge un ulteriore incremento stabilito come segue:

- Fino a 3 punti richiesti dal docente tutor sulla base di tre differenti giudizi: 1 = buono, 2 = molto buono, 3 = ottimo
- Fino a 3.5 punti risultanti dalla valutazione singola (0.5 punti) di ogni membro della commissione
- 3.5 punti per i meriti relativi al conseguimento del titolo nei tempi previsti dal curriculum standard e/o per i candidati con votazione uguale o superiore a cento. La lode, proposta dal presidente, è attribuita all'unanimità. E' comunque attribuita a tutti i candidati che a seguito dell'incremento superano la votazione di 110.

In caso di punteggio decimale, esso verrà arrotondato all'intero superiore.

Art. 19 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.

L'introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impegnati non a tempo pieno negli studi è deliberata dal Senato Accademico su proposta dei Consigli di Corso di Laurea approvata dalla Facoltà. In questo caso, il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze Naturali potrà prevedere uno specifico ordinamento degli studi per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tale ordinamento sarà articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di non più di 40 e non meno di 30 crediti.

Per il Corso di Laurea in Scienze Naturali sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale. Il Consiglio di Corso di Laurea potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

La scelta del percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, se questo è previsto, è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere soggetta all'esistenza di requisiti di alcun tipo.

Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, ove questo sia stato introdotto, indicando l'anno del percorso formativo previsto per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno del Corso di Laurea cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- a) La richiesta deve essere inoltrata tra l'1 giugno ed il 31 agosto;
- b) Il passaggio ha luogo all'inizio dell'Anno Accademico successivo;

- c) Il Consiglio di Corso di Laurea delibera entro la data di inizio del primo periodo didattico dell'anno accademico immediatamente successivo.

Art. 20 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.

L'Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi.

Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere all'estero è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio di Corso di Laurea allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di didattica frontale e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento. Il Consiglio di Corso di Laurea delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, se del caso, i relativi settori scientifico-disciplinari ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.

Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio di Corso di Laurea delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, dei relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.

Art. 21 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso" e rinuncia agli studi.

Per essere iscritto "regolarmente in corso" al 2° anno, lo studente deve aver acquisito, entro la data di inizio del 2° anno, almeno 40 crediti. Per essere iscritto "regolarmente in corso" al 3° anno lo studente deve aver acquisito, entro la data di inizio del 3° anno, almeno 100 crediti.

Lo studente che non soddisfi tali condizioni viene considerato "non regolarmente in corso". Egli resterà in tale condizione fino a quando non soddisfi i requisiti per essere considerato "regolarmente in corso" o non venga a trovarsi nella condizione di "fuori corso".

Viene considerato "fuori corso" lo studente che al termine della durata normale degli studi non abbia conseguito il titolo.

Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" possono essere oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate. Tali attività possono essere organizzate annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea e svolte da docenti del Corso di Laurea sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale nelle forme previste dal Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali per l'Incentivazione dei Docenti.

Lo studente ha la facoltà di rinunciare agli studi intrapresi e partecipare alle procedure di ammissione per un nuovo corso di studi con il riconoscimento della precedente carriera.

Art. 22 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza.

La frequenza è obbligatoria ed è accertata dal docente responsabile dell'insegnamento con appello nominale delle presenze.

Per ottenere l'attestazione di frequenza di ogni singolo insegnamento è necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore complessive di lezioni.

Art. 23 - Verifica e aggiornamento.

Con una periodicità non superiore a tre anni il Consiglio di Corso di Laurea realizza una revisione del Regolamento Didattico del Corso di laurea.

In occasione di tale revisione, il Consiglio di Corso di Laurea verifica anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti non meno di 8 anni prima. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.

Allegato A (Curricula)

Il corso di laurea in Scienze Naturali ha due curricula,

1. **Biodiversità e dinamiche evolutive**
2. **Conservazione della Natura**

I Anno

Corso di insegnamento	Crediti	moduli	Crediti
Matematica e informatica	13	Introduzione all'uso del calcolo differenziale	5
		Introduzione all'uso del calcolo integrale	3
		Informatica	5
Fisica	13	Introduzione al metodo sperimentale (I.M.S.)	5
		Fisica I	5
		Fisica II	3
Chimica	9	Chimica generale	3
		Laboratorio di Chimica generale	1
		Chimica Analitica	2
		Chimica organica	3
Scienze della Terra	8	Scienze della Terra 1	2
		Scienze della Terra 2	2
		Geomorfologia	4
Scienze della Vita	12	Scienze della Vita 1	2

		Scienze della Vita 2	2
		Botanica generale	4
		Zoologia generale	4
Inglese	5		5

Trimestralizzazione:

Corso di insegnamento o modulo	Crediti (lez. frontali)	Crediti (labor.)	Settori disc.
I anno			
I trimestre			
Introduzione all'uso del calcolo differenziale (Matem.I)	3	2	MAT/0
Introduzione al metodo sperimentale (I.M.S.)	3	2	FIS/01
Inglese	5		
Informatica	3	2	INF/01
II trimestre			
Introduzione all'uso del calcolo integrale (Matem.II)	2	1	MAT/0
Fisica	3	2	FIS/07
Chimica generale	3		CHIM/03
Laboratorio di Chimica generale		1	CHIM/03
Chimica Analitica	2		CHIM/01
Scienze della Terra 1	2		GEO/01
Scienze della Terra 2	2		GEO/06
III trimestre			
Fisica II	3		FIS/07
Chimica organica	3		CHIM/06
Geomorfologia	3	1	GEO/
Scienze della Vita I		2	BIO/01
Botanica generale	3	1	BIO/01
Zoologia generale	3	1	BIO/05
Scienze della Vita II		2	BIO/05
TOTALE I ANNO	60		

II anno			
I trimestre			
Biologia vegetale	3	1	BIO/01
Zoologia degli invertebrati	3	1	BIO/05
Genetica degli eucarioti	4		BIO/18
Geologia	4		GEO/02
Fisiologia generale	4		BIO/09
II trimestre			
Botanica sistematica	3	1	BIO/02
Paleontologia	4		GEO/01
Zoologia dei vertebrati	3	1	BIO/05
Mineralogia	4		GEO/06
Laboratorio di biologia vegetale		4	BIO/01
III trimestre			
Principi di Ecologia	3	1	BIO/07
Petrografia	4		GEO/ 07
Anatomia comparata	3	1	BIO/06
Fisiologia comparata	4		BIO/09
Laboratorio di biodiversità animale		4	BIO/05
TOTALE II ANNO	60		

III anno curriculum 1

lo studente deve inserire 9 crediti liberi

I trimestre

Fisiologia vegetale	3		BIO/04
Ecologia vegetale	3		BIO/03
scelta curriculare	6		settori GEO
scelta curriculare	3		settori BIO

II trimestre

Etologia	3	BIO/05
Diritto Unione Europea (seminari)	1	IUS/14
scelta curriculare	6	settori BIO
Attività di tirocinio di laboratorio o di campo	5	
III trimestre		
Entomologia generale e applicata	3	AGR/11
scelta curriculare	6	BIO/07
scelta curriculare	3	settori GEO
Attività di tirocinio di laboratorio o di campo	5	
Preparazione lavoro finale	4	
TOTALE III ANNO	60	

III anno curriculum 2

lo studente deve inserire 9 crediti liberi

I trimestre

Fisiologia vegetale	3	BIO/04
Fitogeografia	3	BIO/03
scelta curriculare	6	settori GEO
Biologia della Conservazione 1	3	BIO/05

II trimestre

Biologia della Conservazione 2	3	BIO/05
Diritto Unione Europea (seminari)	1	IUS/14
scelta curriculare	3	settori BIO
Attività di tirocinio di laboratorio o di campo	5	

III trimestre

Entomologia generale e applicata	3	AGR/11
scelta curriculare	6	BIO/07
scelta curriculare	3	settori GEO
Attività di tirocinio di laboratorio o di campo	5	
Preparazione lavoro finale	4	
TOTALE III ANNO	60	

AllegatoB (Tabella di equivalenze per la convalida dei crediti pre-acquisiti)

Vecchio ordinamento	Nuovo ordinamento laurea triennale	crediti
Istituzioni di matematiche	Matematica 1	5
	Matematica 2	3
	Laboratorio di Informatica	5
Fisica	Fisica 1	5
	Fisica 2	3
	Introduzione al metodo sperimentale	5
Chimica generale e inorganica	Chimica generale	3
	Chimica analitica	2
	Laboratorio di Chimica	1
	+ 2 crediti CHIM/03	2
Inglese I	Inglese	5
Inglese II	Inglese a scelta	5
Scienze della Vita	Scienze della Vita	4
Scienze della Terra	Scienze della Terra 1	4
	Geomorfologia	4
Zoologia	Zoologia generale	4
	Zoologia degli invertebrati	4
	Laboratorio di Biodiversità animale	4
Botanica	Botanica generale	4
	Biologia vegetale	4
	Laboratorio di Biologia vegetale	4
Genetica	Genetica degli eucarioti	4
	Genetica di popolazioni	3
Mineralogia	Mineralogia	4
	5 GEO/06	5
Anatomia Comparata	Anatomia Comparata	4
	Embriologia Comparata dei Vertebrati	4
Chimica organica	Chimica organica	3
	CHIM/06	6
Sistematica e Filogenesi animale	Zoologia dei vertebrati	4
	Fauna della Calabria	2
	Aracnologia	3
Ecologia	Principi di Ecologia	4
	Ecologia di popolazioni	2
	Sinecologia e zoocenosi	3
Botanica sistematica	Botanica sistematica	4
	BIO/02	4
Fisiologia generale	Fisiologia cellulare	4
	BIO/09	4
Geologia	Geologia	4
	GEO/02	3
Fisiologia comparata	Fisiologia Comparata	4
	BIO/09	4
Petrografia	Petrografia	4
	GEO/07	4
Paleontologia	Paleontologia	4
	GEO/01	4
Etologia	Etologia	3
	Ecoetologia	3
	Laboratorio di Etologia	3
Fisiologia vegetale	Fisiologia vegetale III anno	3
	Biologia vegetale applicata	2
	Didattica della biologia vegetale II	3
Fitogeografia	Fitogeografia	3
	Ecologia vegetale	3
	Corso di campo disciplinare BIO/03	3
Zoocenosi e protezione della fauna	Biologia della conservazione I	3
	Biologia della Conservazione II	3
	Corso di campo disciplinare BIO/05	3
Geologia ambientale	Geologia ambientale	3
	GEO/02	3
Citologia e istologia vegetale	Citologia e Istologia vegetale	3
	BIO/01	3

Zoogeografia	Zoogeografia	3
	Cartografia	3
Didattica della biologia vegetale	Didattica della biologia vegetale 1 e 2	6
Museologia naturalistica	Museologia naturalistica	3
	Laboratorio di Museologia nat.	3
Geofisica	Geofisica	3
	Geofisica ambientale o Fisica ambientale	3

IL RETTORE
(Prof. Giovanni LATORRE)